



Comune di Rovito

Provincia di Cosenza

87050

Deliberazione della Giunta Comunale

Copia

n. 09 del Reg. Data: 01/02/16	Oggetto: Approvazione regolamento per l'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza.
-------------------------------------	--

L'anno **duemilasedici** il giorno uno del mese di febbraio alle ore **13,00** nella consueta sala delle adunanze, previa regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

<i>Componenti</i>				<i>Presenti</i>
1	Sindaco	D'Alessandro	Felice	NO
2	Vicesindaco	Mariagabriella	Milito	SI
3	Assessore	Maringolo	Luigi	SI
4	Assessore	Sottile	Gessica	SI
Totale presenti				3

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, Dott.ssa Adriana Spadafora. Constatato il raggiungimento del numero legale, assume la presidenza la Dott.ssa Mariagabriella MILITO nella sua qualità di Sindaco F.F.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il d.lgs. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito della Trasparenza dell'Ente;

Richiamata

- la delibera ANAC n. 144/2014;
- la delibera N° 10/2015;

Richiamato l'ART. 47 D.LGS. 33/2013;

Dato atto che il segretario comunale , anche in qualità di RPC, con propria nota di Prot. N° 617 del 13.02.2015 ha portato a conoscenza del contenuto della delibera ANAC N° 10/2015;

Visto il regolamento per l'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013 predisposto dal Segretario comunale;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art 49 del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000 dal Responsabile dell'area affari generali- Personale;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1. la narrativa che precede è parte integrante del presente deliberato;

2. approvare il Regolamento per l'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013);

3. inoltre, con votazione unanime, dichiara la presente immediatamente esecutiva

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere favorevole li 01/02/16	UFFICIO AMMINISTRATIVO Il Responsabile del Servizio f.to Rag. Marcello DE ROSE																		
PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere: li	UFFICIO DI RAGIONERIA Il Responsabile del Servizio ----- Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000) Il relativo impegno di spesa, viene annotato su: <table><tr><td>Tit.</td><td>Funz.</td><td>Serv.</td><td>Int.</td><td>Cap.</td><td>per complessivi Euro</td></tr><tr><td>Tit.</td><td>Funz.</td><td>Serv.</td><td>Int.</td><td>Cap.</td><td>per complessivi Euro</td></tr><tr><td>Tit.</td><td>Funz.</td><td>Serv.</td><td>Int.</td><td>Cap.</td><td>per complessivi Euro</td></tr></table> li,	Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Cap.	per complessivi Euro	Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Cap.	per complessivi Euro	Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Cap.	per complessivi Euro
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Cap.	per complessivi Euro														
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Cap.	per complessivi Euro														
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Cap.	per complessivi Euro														

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

Il Sindaco F.F.
f.to Dott.ssa Mariagabriella MILITO

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio il 03/02/16 e per quindici giorni consecutivi del relativo Protocollo. li 03/02/16 Il Messo Comunale f.to Antonio Bafaro	
La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (ex art 125 D.Lgs. n. 267/2000) con nota del 03/02/16 li, Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Adriana Spadafora	La presente deliberazione è divenuta esecutiva (art.134 D.Lgs. n.267/2000): € essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; € dopo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

E' copia conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

li,

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Adriana Spadafora

COMUNE di ROVITO PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI RELATIVE ALLA
VIOLAZIONE di SPECIFICI OBBLIGHI di TRASPARENZA (ART. 47 DEL D.LGS. 33/2013)
(base Delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015)

Approvato con delibera di Giunta Comunale N° 09 del 1 febbraio 2016

Art. 1 Il quadro normativo : Gli obblighi di pubblicazione per i quali è previsto uno specifico regime sanzionatorio nel d.lgs. 33/2013

Dati relativi agli amministratori

L'art. 47, co. 1, nel rinviare all'art. 14, sanziona la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, co. 1, lett. f)), nonché di tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (art. 14, co. 1, lett. c)).

I titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico, come individuati ai sensi della delibera ANAC n. 144/2014, sono tenuti a comunicare i suddetti dati, ai fini della pubblicazione, al Responsabile della trasparenza, o ad altro soggetto individuato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o in altra disposizione anche regolamentare interna a ciascuna amministrazione.

Si applica la delibera ANAC n. 144/2014 per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f), ai comuni.

Dati relativi agli enti partecipati/vigilati

L'art. 47, co. 2, sanziona la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22, co. 2, del d.lgs. 33/2013 secondo cui le amministrazioni sono tenute a pubblicare ed aggiornare annualmente, con riguardo alle categorie di enti di cui all'art. 22, co. 1, lettere da a) a c) - enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate, con l'esclusione delle società menzionate al co. 6 del medesimo articolo - i seguenti dati: ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Gli amministratori societari hanno l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico, o ad altro soggetto individuato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o in altra disposizione anche regolamentare interna ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun socio pubblico. La mancata

comunicazione dà luogo alla sanzione amministrativa pecuniaria disposta dal medesimo art. 47, co. 2.

Art. 2. Le sanzioni previste

In caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, co. 1, lett. f)), nonché per tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (art. 14, co. 1, lett. c)), primo periodo, viene irrogata al responsabile della mancata comunicazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione. La sanzione pecuniaria di cui sopra è applicabile nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico come individuati ai sensi della delibera n. 144/2014.

Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi. Nessuna sanzione pecuniaria è prevista per il soggetto tenuto alla pubblicazione di tali dati che, pur avendoli ricevuti, non abbia provveduto a pubblicarli. Al soggetto tenuto alla pubblicazione dei dati sono applicabili invece le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza previste dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. 33/2013. Al responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22, co. 2, del d.lgs. 33/2013 (soggetto tenuto a pubblicare), e agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro (art. 47, co. 2, secondo periodo).

Art. 3. L' autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni

Il presente regolamento viene emanato sulla base della delibera ANAC n. 66/2013 che ha ritenuto che ciascuna amministrazione sia tenuta ad elaborare un regolamento in cui individuare, sulla base dei principi contenuti negli artt. 17 e 18 della l. 689/1981, i soggetti competenti all'istruttoria dei procedimenti sanzionatori e i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni.

Col presente regolamento pertanto si stabilisce che :

- il soggetto cui compete l'istruttoria per l'applicazione delle sanzioni è il Responsabile della prevenzione della corruzione
- Il soggetto cui compete l'applicazione della sanzione è il responsabile dell'ufficio dei procedimenti disciplinari: qualora questo soggetto coincida con il precedente, è il responsabile dell'ufficio personale, qualora anche in questo caso vi sia coincidenza, è individuato nel responsabile del settore affari generali.

Il procedimento per l'irrogazione della sanzione è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte

- dell'ANAC(art. 19, co. 7, d.l. 90/2014).
- del nucleo di valutazione
- del Responsabile della trasparenza

La segnalazione deve essere inviata al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio, individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione

Art. 4 . Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, l'autorità competente avrà riguardo ai seguenti criteri :

- a) principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della violazione,
- b) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- d) precedenti disciplinari e/o recidiva nella violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità

e) eventuale 'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,

Art. 5 . Contraddittorio con l'interessato

La violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore e comunque entro il termine di trenta giorni dal momento in cui il soggetto competente per l'istruttoria ha ricevuto la comunicazione .

Per la forma della contestazione e della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia di procedimento disciplinare. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 6 . Procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. 33/2013

L'ANAC, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d'ufficio o su segnalazione, sul rispetto degli obblighi di trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, provvedendo all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (art. 16, l. 689/1981).

Il nucleo di valutazione, in attuazione del potere di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall'art. 14, co. 4, lett. g), d.lgs. 150/2009, e anche in relazione alle segnalazioni ricevute dai Responsabili della trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 1 e 5, del d.lgs. 33/2013, comunica ad ANAC le irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di cui al citato articolo 47 co. 1 e 2.

Qualora non sia stato effettuato ad ANAC il pagamento in misura ridotta, il Presidente dell'Autorità, in base all'art. 19, co. 7, del d.l. 90/2014, ne dà comunicazione, con un apposito rapporto ai sensi dell'art. 17, co. 1, della legge 689/1981, al Prefetto di Cosenza (art. 18, l. 689/1981).

Il prefetto comunica al Presidente dell'ANAC l'esito della procedura sanzionatoria e al Comune l'eventuale provvedimento sanzionatorio adottato anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013 nella sotto-sezione relativa agli organi di indirizzo politico